

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5641 R2	24 maggio 2005	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 aprile 2005 riguardante la modifica del decreto legislativo concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato

- 1) Dopo la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale del 6.4.2005 bisognerebbe forse considerare il detto *"errare è umano, perseverare è diabolico!"*
- 2) Una via di mezzo razionale al problema andava ricercata dal Governo e dalla Commissione della gestione.

Queste in sintesi le nostre considerazioni, che ci inducono per ragioni di trasparenza (e non perché ci illudiamo che il plenum possa accogliere le nostre tesi) a chiarire tramite un rapporto di minoranza la nostra posizione critica sul messaggio n. 5641 *"Modifica del Decreto legislativo concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006, 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato"*. Un Decreto che introduce un importante sacrificio salariale per ben tre anni a carico del personale cantonale e dei docenti comunali (concordato con i sindacati, che democraticamente hanno ricevuto un consenso maggioritario dalla loro base, ma anche critiche.

MOTIVAZIONI

Nel messaggio n. 5641 il Consiglio di Stato liquida l'allegata sentenza 6.4.2005 del Tribunale amministrativo cantonale come una sentenza che censura una lacuna formale e si trincerava dietro un accordo con le parti sociali che non è stato approfondito su questo punto. Semplicemente il Governo ha ripreso il modo di applicare il contributo di solidarietà del 1998-99, che prevedeva un'esenzione dei primi 40'000 fr di stipendio dal contributo in caso di grado d'occupazione del 100% (e non 20'000 fr come per il periodo 2005-2007; il contributo dei dipendenti è passato dal 2,5% a 2,2%).

La sentenza 6.4.2005 del TRAM evidenzia un problema di disparità di trattamento, che in realtà non si può liquidare come formale dal parte del Consiglio di Stato, il quale non ha nemmeno convocato i sindacati per discutere dell'esito della sentenza e in particolare per ragionare sulle seguenti considerazioni.

"Non è invero dato di vedere per quale motivo il dipendente che consegue un determinato reddito lavorando a tempo parziale debba essere penalizzato rispetto a un dipendente che, siccome collocato in una classe più bassa, consegue lo stesso reddito. Determinante dal profilo delle finalità sociali perseguite dalla norma che fissa la quota non soggetta a riduzione, non è il reddito previsto dalla classe di stipendio in cui il dipendente è collocato,

ma lo stipendio che gli viene concretamente ed effettivamente versato. A torto reputa il convenuto che rinunciando a ragguagliare la quota esente al grado di occupazione si discriminerebbero i dipendenti occupati a tempo pieno rispetto a quelli a tempo parziale. La fissazione in termini assoluti di una quota esente è per sua natura atta ad alterare la scala degli stipendi a detrimento dei redditi più alti, che vengono gravati da un prelievo percentualmente maggiore."

Facciamo un esempio concreto:

Professore al 50% (famiglia monoreddito) con 50'000 fr stipendio	Operaio al 100% (famiglia monoreddito) 50'000 fr stipendio
Quota esente 10'000 fr secondo M 5641	Quota esente 20'000 fr secondo M 5641
Contributo straordinario del 2,2% su 40'000 fr	Contributo straordinario del 2,2% su 30'000
Contributo trattenuto 880 fr annui	Contributo trattenuto 660 fr annui

Perché una simile differenza? Come si giustifica dal profilo della parità di trattamento (che è un principio costituzionale, non un *optional*)? I 50'000 fr di stipendio della prima famiglia valgono di più che quelli della seconda?

Si potrebbe rispondere che è una scelta della singola persona quella di lavorare a tempo parziale, ma questo spesso non corrisponde alla realtà: tanti giovani docenti, bibliotecari, ausiliari, operatori sociosanitari lavorano a tempo parziale perché non hanno alternativa. Esiste un fenomeno di sottooccupazione rispetto ai bisogni dei lavoratori.

Inoltre è giusto penalizzare finanziariamente chi ha scelto di lavorare a tempo parziale lasciando liberi posti di lavoro per altri (la famosa ripartizione del lavoro!)?

C'è un'evidente disparità di trattamento se si applica in modo generalizzato il sistema della quota esente proposto dal messaggio 5641! Aspetto che non è stato valutato bene nella febbrile trattativa dell'autunno 2004 sia dal Governo, sia dai sindacati: ma, ora, va bene sbagliare una volta, ma non ci va bene come vorrebbe il messaggio 5641 sbagliare due volte, senza nulla eccepire!

PROPOSTA

Il messaggio n. 5641 evidenzia a sua volta una disparità di trattamento nel caso dei doppi redditi statali, se per il calcolo della quota esente si applicasse il metodo della sentenza 6.4.2005 del Tribunale amministrativo cantonale.

Possiamo in effetti convenire che in caso di doppi redditi la quota esente debba essere proporzionale al grado d'occupazione, per assicurare una parità di trattamento tra dipendenti coniugati e dipendente monoreddito, come si desume dall'esempio seguente.

Marito impiegato al 50% 35'000 fr stipendio	Impiegato monoreddito al 100% 70'000 fr stipendio
Moglie infermiera al 50% 35'000 fr stipendio	
Totale stipendio dei due: 70'000 fr	
Contributo straordinario: 2,2% x (70'000- 10'000 x2)	Contributo straordinario: 2,2% x (70'000-20'000 fr)
Contributo trattenuto: 1'100 fr	Contributo trattenuto: 1'100 fr

La parità di trattamento non sarebbe data se la quota esente fosse per i doppi redditi di fr 40'000 (20'000 x 2 persone), come è il caso applicando la sentenza 6.4.2005 del TRAM. La quota esente va ridotta al 50% cadauno, in proporzione al grado d'occupazione (quindi nell'esempio dei due dipendenti coniugati al 50%: 10'000 fr x 2).



Per questo motivo proponiamo di modificare il decreto legislativo allegato al M 5641 come segue:

"In caso di doppi redditi la quota esente è proporzionale al grado d'occupazione".

Per doppi redditi vanno intesi tutti i dipendenti coniugati assoggettati al *Decreto legislativo concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006, 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.*

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore

Carobbio Guscelli - Ferrari M.

Allegata: sentenza TRAM 6.4.2005

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato del 14 dicembre 2004; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 aprile 2005 n. 5641 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 24 maggio 2005 n. 5641 R2 della minoranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente l'introduzione di un contributo straordinario per gli anni 2005, 2006 e 2007 a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato (del 14 dicembre 2004) è modificato come segue:

Art. 1a (nuovo)

In caso di doppi redditi la quota esente è proporzionale al grado d'occupazione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Essa sarà applicata la prima volta a carico degli stipendi relativi al mese civile successivo all'entrata in vigore.